

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		FELISETTI LUIGI DINO	5
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3	MACIS FRANCESCO	5
		RIZZO ALDO, <i>Relatore</i>	3, 6
		TRANTINO VINCENZO	5
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Modifica dell'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746, in materia di concorsi per la nomina ad uditore giudiziario (<i>Approvato dalla II Commissione del Senato</i>) (2266)	3	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	6
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 5, 6	Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	6	CASINI CARLO: Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (1804);	
CASINI CARLO	5		

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1985

	PAG.		PAG.
CRESCO: Norme per l'immissione in ruolo di personale addetto al servizio automezzi del Ministero di grazia e giustizia (2026)	6	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
RIZ ROLAND, <i>Presidente, Relatore</i> . . .	6, 9	Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1970)	10
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	9	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	10, 11
MACIS FRANCESCO	8	CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	11
RIZZO ALDO	8	FELISETTI LUIGI DINO, <i>Relatore</i>	10
TRANTINO VINCENZO	9		
Votazione segreta:		Votazione segreta:	
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	9	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	11

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento per la seduta odierna i deputati Bosco Manfredi, Bubbico, Curcio, Fracchia, Mora Giampaolo, Onorato, Scarlato e Violante sono rispettivamente sostituiti dai deputati: Sinesio, Viscardi, Filippini, Mannino Antonino, Zuech, Balbo Ceccarelli, Andreoni e Strumendo.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746, in materia di concorsi per la nomina ad uditore giudiziario (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2266).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746, in materia di concorsi per la nomina ad uditore giudiziario », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 novembre 1984.

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

L'onorevole Rizzo ha facoltà di svolgere la relazione.

ALDO RIZZO, Relatore. Il disegno di legge presentato dal Governo e approvato

già dal Senato della Repubblica consta di un solo articolo nel quale viene precisato che, nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina ad uditore giudiziario, può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nel ruolo entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei tre anni successivi.

Questa disposizione viene incontro ad una esigenza già da tempo segnalata dallo stesso Consiglio superiore della magistratura che, con apposita delibera del 24 gennaio dell'anno scorso, ebbe appunto a sottolineare l'opportunità che, nella determinazione dei posti da mettere a concorso, si tenesse conto anche delle vacanze del triennio successivo. Forse è il caso di ricordare che, nell'organico dei magistrati, formato da circa 7 mila unità, vi è oggi un vuoto di circa 700 posti, pari ad un decimo del totale complessivo della pianta organica, con gravi ripercussioni sulla funzionalità degli uffici giudiziari. In conseguenza il consiglio superiore della magistratura è stato costretto a non procedere alla copertura di nuovi posti resisi vacanti negli uffici giudiziari e ad effettuare il « congelamento » di numerose preture mandamentali. Ciò comporta che le preture stesse sono rette da vice pretori onorari. La scelta alla quale il Consiglio superiore della magistratura è stato costretto non è scevra da inconvenienti. Non va dimenticato che i pretori onorari reggenti sono espressione di quello stesso ambiente nel quale sono chiamati ad amministrare la giustizia, con la conseguenza che si possono verificare forme di condizionamento contrarie ad un corretto funzionamento della giustizia.

Una tale considerazione ovviamente non vuol fare torto ai tanti vice pretori che

svolgono il loro lavoro con serietà ed impegno.

Sempre per far fronte al rilevante vuoto esistente nell'organico dei magistrati, il Ministero di grazia e giustizia è dell'avviso che occorre procedere all'accorpamento di più preture, da affidare ad uno stesso pretore, ma, ovviamente, si tratta di una scelta che non può non produrre inconvenienti e potrebbe gravare sulla funzionalità dei singoli uffici giudiziari.

È necessario quindi colmare i vuoti di organico esistenti e perché si possa realizzare un tale risultato occorre che nel fissare il numero dei posti dei concorsi per l'ingresso in magistratura si tenga conto non soltanto delle vacanze attuali ma anche dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure relative al concorso. Ed al riguardo è da tener presente che dal momento del bando all'espletamento del concorso, alla formazione della graduatoria dei vincitori e alla presa di possesso dell'ufficio assegnato ai vincitori trascorrono non meno di tre-quattro anni e ciò malgrado il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero di grazia e giustizia abbiano fatto di tutto per ridurre i tempi della procedura.

È pertanto opportuno che il Ministero di grazia e giustizia, nella determinazione dei posti da mettere a concorso, tenga conto non soltanto delle vacanze già esistenti nell'organico ma anche di quelle che si verificheranno nel triennio successivo, a seguito del collocamento a riposo dei magistrati che raggiungono il settantesimo anno di età.

Il disegno di legge in esame viene incontro a tale esigenza e pertanto merita il più ampio consenso. Credo, però, che la Commissione mentre si accinge — come mi auguro — ad esprimere un voto favorevole al disegno di legge in esame, debba far presente al Governo l'esigenza di procedere ad una razionale distribuzione dei magistrati sul territorio nazionale, esigenza che merita una urgente risposta anche in congruenza dei provvedimenti legislativi recentemente varati che hanno determinato spostamenti di compe-

tenza, ed hanno apportato sostanziali modifiche nel processo civile e in quello penale e quindi significativi mutamenti nei carichi di lavoro dei singoli uffici giudiziari. Così come occorre tener conto della mutata realtà economica e sociale di numerose zone del paese. È estremamente opportuno che si arrivi alla revisione delle piante organiche della magistratura e soprattutto delle circoscrizioni giudiziarie che, come tutti sanno, sono un vero e proprio « punto dolente ». Esistono uffici giudiziari che non hanno giustificazione alcuna alla luce del loro carico di lavoro. Questo discorso vale non solo per alcune preture mandamentali, vale anche per alcuni tribunali, i cui carichi di lavoro sono così esigui da non giustificare la presenza di cinque magistrati. Questo è il numero minimo, infatti, necessario in un tribunale, nel quale occorre che sia assicurata la presenza del procuratore della Repubblica, dei tre magistrati destinati a comporre il collegio e di un giudice istruttore, e ciò a fronte di una realtà, la quale segnala tribunali, come ad esempio quello di Acqui Terme, di Asti, di Nicosia o di Mistretta presso i quali sarebbe sufficiente, in considerazione dei carichi di lavoro, la presenza di uno o due magistrati. Questi uffici giudiziari sono una vera e propria sinecura per cui i magistrati che in essi prestano servizio non hanno alcun interesse a chiedere il trasferimento in altra sede lavorando in condizioni fin troppo comode. Discorsi analoghi possono essere fatti anche a proposito di alcune corti d'appello: c'è da chiedersi, ad esempio, perché in Sicilia ve ne siano ben quattro mentre in altre regioni, come l'Emilia o il Piemonte, ne esista solo una.

Il problema, dunque, è quello di rivedere la materia nel suo insieme seguendo criteri di razionalità in un settore che oggi ne ha ben poca. Per questa ragione, nel momento in cui siamo chiamati ad approvare il disegno di legge presentato dal Governo, è doveroso impegnare il Governo stesso a procedere con la massima sollecitudine ad una radicale revisione delle piante organiche e delle circoscrizioni giu-

diziarie al fine di realizzare una migliore efficienza degli uffici giudiziari, attraverso una razionale distribuzione dei magistrati su tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO MACIS. Mi sembra che il relatore abbia messo in rilievo, nel modo più esauriente possibile, le ragioni che giustificano la sollecita approvazione del provvedimento in discussione. Si tratta, infatti, di disposizioni che consentono al Ministero di adottare una misura di carattere amministrativo che, pur potendo apparire modesta, in realtà può rivelarsi determinante nel sopperire alle carenze fisiologiche degli organici della magistratura che per altro si verificano a causa della discrasia esistente tra il momento del bando del concorso e la sua conclusione. Questa discrasia determinata principalmente da procedure concorsuali il cui espletamento, così come ha espressamente dichiarato il Governo, può durare anche fino a quattro anni. Per questa ragione riteniamo giusta la norma contenuta nel progetto di legge in base alla quale potranno essere messi a concorso non soltanto i posti già resisi vacanti per gli abbandoni dal servizio, ma anche quelli che si prevede risulteranno vacanti nel triennio successivo a causa di abbandoni fisiologici che possono essere preventivamente valutati.

Pertanto, se della norma verrà fatto buon uso, si arriverà senz'altro non dico ad eliminare totalmente le carenze attuali, ma ad incidere su di loro in misura determinante. Sarebbe comunque illusorio pensare che nel giro di pochi anni sia possibile mettere a regime la macchina della giustizia, coprire tutti gli organici e risolvere i problemi strutturali esistenti che vengono in evidenza in questo momento, proprio in conseguenza delle misure di riforma approvate dal Parlamento l'estate scorsa.

Concludo sottolineando la validità delle affermazioni fatte dal relatore quando ha posto in evidenza che il problema di

fondo, a prescindere dalla copertura degli organici, è sempre quello della distribuzione del personale. Se ci trovassimo di fronte a circoscrizioni giudiziarie disegnate in materia più corretta, forse anche le stesse carenze di organico oggi esistenti non risulterebbero così drammatiche, dando luogo — proprio per l'esistenza di questa miriade di uffici giudiziari sparsi sul territorio — a casi di completa mancanza del servizio della giustizia. Se il problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie verrà affrontato correttamente e tempestivamente, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare potrà davvero rivelarsi utile, nell'ambito delle circoscrizioni rinnovate, ai fini della copertura dei posti in organico che saranno a quel punto più che sufficienti per una valida amministrazione della giustizia. Dobbiamo quindi concludere richiamando il Governo al rispetto degli impegni assunti per le prossime scadenze di febbraio o marzo.

È necessario addivenire quanto prima alle revisioni delle circoscrizioni giudiziarie. Questo richiamo può essere fatto con l'autorevolezza che ci proviene dalla disponibilità che ha mostrato questo ramo del Parlamento nell'affrontare con grande tempestività i problemi, anche di portata limitata, ma pure importanti, che vengono sottoposti al nostro esame.

CARLO CASINI. Esprimo il consenso del gruppo democristiano al provvedimento in discussione.

LUIGI DINO FELISETTI. Mi associo, esprimendo il parere favorevole del gruppo socialista.

VINCENZO TRANTINO. Preannuncio la astensione dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale, poiché il provvedimento, pure in sé condivisibile, non affronta in maniera organica il problema della redistribuzione e della carenza di personale nel settore della giustizia. D'altro canto l'astensione è un segnale di critica, anche se a metà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALDO RIZZO, Relatore. A parte la dichiarazione del rappresentante del gruppo del MSI-destra nazionale, è da registrare il consenso di tutti i gruppi al provvedimento in esame. È opportuno che questa Commissione formuli al Governo un invito a procedere con sollecitudine ad una revisione delle piante organiche e delle circoscrizioni giudiziarie per garantire una funzionale distribuzione dei magistrati sul territorio nazionale.

ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non posso che ribadire l'impegno assunto dal ministro in questa Commissione di presentare proposte organiche entro il 31 marzo di quest'anno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina ad uditore giudiziario può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nel ruolo entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei tre anni successivi.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746, in materia di concorsi per la nomina ad uditore giudiziario » (2266).

Presenti	28
Votanti	25
Astenuti	3
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Bottari, Viscardi, Casini Carlo, Cifarelli, Dell'Andro, Felisetti, Gargani, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Marcis, Mannuzzu, Zuech, Nicotra, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Pontello, Quarta, Riz, Rizzo, Romano e Trabacchi.

Si sono astenuti:

Macaluso, Maceratini e Trantino.

Seguito della discussione delle proposte di legge Casini Carlo: Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (1804); Cresco: Norme per l'immissione in ruolo di personale addetto al servizio automezzi del Ministero di grazia e giustizia (2026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del deputato Casini Carlo: « Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 »; e del deputato Cresco: « Norme per l'immissione in ruolo

di personale addetto al servizio automezzi del Ministero di grazia e giustizia ».

Onorevoli colleghi, ricordo che nella precedente seduta fu approvato un emendamento all'articolo 1 del testo unificato assunto quale testo base: tale emendamento è stato approvato in via di principio necessitando dei prescritti pareri della I e della V Commissione.

Comunico che, in data 17 gennaio 1985, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sull'emendamento al testo unificato delle proposte di legge n. 1804 e n. 2026 raccomandando alla Commissione di merito di valutare attentamente le conseguenze che possono derivare dalla approvazione dell'emendamento.

Comunico inoltre che, in data 22 gennaio 1985, anche la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sullo emendamento a condizione che l'articolo 2 sia così riformulato: « All'onere derivante dal precedente articolo 1, valutato in annue lire 750 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi » e all'ulteriore condizione che sia espressamente prevista l'abrogazione della legge n. 862 del 1982. Conseguentemente, onorevoli colleghi, in qualità di relatore presenterò gli opportuni emendamenti.

Sulla base dei predetti pareri, pongo in votazione in via definitiva l'emendamento all'articolo 1 del testo unificato, approvato in via di principio nella seduta del 20 dicembre 1984, che è del seguente tenore:

ART. 1.

Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo del personale della carriera ausiliaria si provvede, in deroga alle disposizioni della leg-

ge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, riservato agli autisti assunti entro il 1° giugno 1984 ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, ancorché non più in servizio, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo del testo unificato:

ART. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 11 novembre 1982, n. 861, è ridotta di 750 milioni per lo esercizio finanziario 1985 e per i successivi esercizi.

In ottemperanza alla condizione posta dalla V Commissione bilancio, presento il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

All'onere derivante dal precedente articolo 1, valutato in annue lire 750 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Nella mia qualità di relatore, propongo altresì il seguente articolo aggiuntivo, in ottemperanza alla seconda condi-

zione posta dalla V Commissione bilancio:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:

ART. 3.

È abrogata la legge 11 novembre 1982, n. 861.

FRANCESCO MACIS. Desidero richiamare all'attenzione dei colleghi — che per altro la conoscono bene — la questione della stabilizzazione di altri precari. Purtroppo, quando ci si occupa di questi argomenti, si corre sempre il rischio di procedere come con la proverbiale « cialiegia », che tira l'altra.

Come è noto, prima dell'approvazione della legge n. 67 del 1984, che affida all'Arma dei carabinieri il trasporto dei detenuti in previsione del passaggio al Corpo degli agenti di custodia, quest'ultimo era compiuto da autisti assunti tramite ditte appaltatrici. Nonostante vi siano ragioni serie che militano a favore del provvedimento, tant'è che gode del consenso unanime dei gruppi parlamentari, la sua approvazione crea il problema notevole della impossibilità di assumere questi autisti. In casi analoghi, cioè quando si stabilisce l'assunzione in servizio di personale da parte di un ente pubblico, si prevede anche la possibilità di assumere quello precario. Nel caso in esame, questa possibilità non può essere prevista perché osterebbe con la ragione stessa che ha giustificato il provvedimento.

Questo mio intervento, dunque, vuole essere una sollecitazione al Governo affinché verifichi quali possibilità vi siano, non dico per sanare, ma quanto meno per dare un segnale di attenzione a questi lavoratori. Credo che la sola strada percorribile — almeno questa è la mia opinione e potrebbe anche non essere condivisa — sarebbe stata quella di stabilire un titolo preferenziale nei concorsi pubblici. Questo titolo preferenziale deriva dalla esperienza acquisita e dal servizio reso a beneficio delle Corti d'appello dove operano ancora gli autisti delle vecchie ditte appaltatrici. Colgo pertanto l'occa-

sione per chiedere al Governo di fornire alla Commissione un quadro complessivo della situazione nonché delle proposte che potrebbero essere avanzate per sanare la situazione.

ALDO RIZZO. Associandomi alle considerazioni testè svolte dal collega Macis, desidero a mia volta sottolineare che il settore di cui ci stiamo occupando richiede una nuova e più puntuale regolamentazione. Desidero ricordare, a proposito della situazione degli autisti di ditte private appaltatrici del servizio di trasferimento dei detenuti, quanto è accaduto in Sicilia a seguito della strage avvenuta a Palermo — quella che ormai viene comunemente chiamata « strage della circonvallazione » — nel corso della quale perse la vita, assieme al detenuto Ferlito, anche l'autista della ditta privata alla quale era affidato il trasporto.

Ebbene è accaduto che per l'assassinio dell'autista non è stata corrisposta dal Ministero degli interni l'elargizione prevista dalla legge n. 466; in altri termini non è stato riconosciuto, ai fini della corresponsione agli eredi della dovuta indennità, che l'autista è caduto vittima di un'azione mafiosa.

Ho voluto fare questo esempio per dire come la materia meriti una più attenta considerazione da parte del Governo al fine di evitare che cittadini, che si espongono a pericolo trasportando detenuti, non godano di un adeguato e doveroso riconoscimento da parte degli organi dello Stato.

Mi sembra anche opportuno, nel momento in cui ci accingiamo ad approvare il provvedimento oggi in discussione, richiamare l'attenzione del Governo e, per esso, del sottosegretario per la grazia e la giustizia sul problema complessivo riguardante la difficile situazione in cui operano gli autisti giudiziari. Recentemente vi sono state agitazioni e rivendicazioni da parte degli autisti giudiziari per ottenere la corresponsione della indennità di rischio ed il riconoscimento giuridico del loro inquadramento nel quarto livello, nonché il pagamento delle ore straordinarie, spesso non riconosciute dalla am-

ministrato neppure a quel personale che fa anche da scorta a magistrati impegnati in processi di mafia, camorra e terrorismo: questo personale ha pertanto ragione se si è rifiutato di prestare lavoro straordinario. Da tutto ciò si evince che i problemi degli autisti giudiziari sono gravi e che meritano la massima attenzione da parte del Governo il quale deve trovare — e sarebbe interessante conoscere sin da ora quale sia la sua opinione — in tempi brevi una adeguata soluzione.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nel dichiararmi favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, rilevo che i problemi sollevati dagli onorevoli Macis e Rizzo sono estranei alla materia che stiamo trattando. Gli autisti giudiziari, dei quali ci stiamo occupando, sono stati assunti in virtù della legge che intendiamo abrogare per particolari esigenze di servizio e di sicurezza. La loro assunzione è stata demandata direttamente agli uffici giudiziari.

Il trasporto dei detenuti, affidato a ditte appaltatrici, è oggi unicamente competenza dell'Arma dei carabinieri. Il problema naturalmente esiste dal punto di vista umano e occupazionale. Auspico che si possa, nell'immediato futuro, dare risposta a questi lavoratori. Una delle ipotesi possibili potrebbe essere quella suggerita dall'onorevole Macis.

Desidero far notare all'onorevole Rizzo che mi rendo conto delle questioni da lui sollevate. I problemi esistono e sono all'attenzione del Governo, che sta studiando il modo di fornire risposte positive in merito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo nella formulazione da me precedentemente proposta.

(E approvato).

Propongo altresì il seguente titolo al testo unificato delle proposte di legge:

« Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai

sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

VINCENZO TRANTINO. In ragione della mia costanza lavorativa posso portare una testimonianza al problema che stiamo trattando. A prima vista i lavoratori in questione sembrano figli del rischio. Essi sono infatti i più esposti a colpi di mitra o lupara. Ciò nonostante vengono del tutto misconosciuti.

Il rappresentante del Governo ha affermato che l'argomento è estraneo a quello al nostro esame. Io ritengo necessario sensibilizzare gli organi preposti al fine di ottenere un intervento pronto e deciso non soltanto per ciò che riguarda i mezzi di sicurezza che devono essere messi a loro disposizione ma anche per il riconoscimento del dono più alto, che è quello della vita.

Del problema il mio gruppo politico si è occupato a più riprese attraverso gli strumenti del sindacato ispettivo. Debbo registrare in proposito la piena disponibilità del sottosegretario a valutare la problematica connessa con l'esercizio di questa difficile attività. A tutt'oggi, però, gli autisti giudiziari lamentano una scarsa efficienza degli automezzi a loro disposizione e numerose altre carenze che non permettono loro di svolgere adeguatamente i compiti affidati loro.

Noi ribadiamo la necessità di una adeguata e decisa attenzione per la normativa proposta, secondo il giusto titolo del collega Casini.

Nel richiamare l'importanza dell'argomento al nostro esame, preannuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedendo altresì che si faccia un adeguato censimento delle condizioni dei mezzi a disposizione del settore giudiziario.

PRESIDENTE. Il progetto di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge testé esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Casini Carlo (1804); Cresco (2026) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 » (1804-2026):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bohicchio Schelotto, Bonfiglio, Bottari, Casini Carlo, Cifarelli, Ciocci, Dell'Andro, Felisetti, Gargani, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Macaluso, Macis, Mannuzzu, Nicotra, Pasqualin, Pontello, Quarta, Riz, Rizzo, Romano, Trabacchi e Trantino.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme il funzionamento della Corte d'appello di Salerno » già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 luglio 1984.

Prego il relatore di dare notizia dei pareri espressi dalla I e dalla V Commissione.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, siamo in possesso dei ne-

cessari pareri delle Commissioni competenti ad esprimerli, ed essi sono del seguente tenore: per quanto riguarda la I Commissione affari costituzionali il parere sull'emendamento al disegno di legge n. 1970 è favorevole; per quanto riguarda il parere della V Commissione bilancio sull'emendamento e sul disegno di legge n. 1970 esso è favorevole sul disegno di legge, a condizione che la copertura sia aggiornata al 1985; è favorevole sull'emendamento, a condizione che gli oneri del provvedimento siano determinati in 170 milioni annui, da porre a carico del capitolo 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Pertanto mi riservo di presentare un idoneo emendamento che recepisca le predette condizioni.

Ricordo che nella precedente seduta avevamo approvato, in linea di principio, un'emendamento con il quale si prevedeva la soppressione del posto di presidente della sezione distaccata per la Corte di appello di Napoli in precedenza in funzione a Salerno, mentre sarebbe rimasto in funzione l'avvocato generale presso la medesima sezione. Con le due modifiche (una al primo comma dell'articolo 1, l'altra all'articolo 3 per l'adeguamento, dal punto di vista temporale, della previsione di spesa) susseguenti ai pareri condizionati espressi dalla Commissione bilancio il provvedimento al nostro esame si presenta completo ai fini di una sua discussione e — come auspicio — di una sua approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento all'articolo 1, approvato in linea di principio nella seduta del 19 dicembre 1984, del quale do per chiarezza nuovamente lettura:

Al primo comma, sostituire le parole da: « Sono soppressi », sino a: « la sezione medesima », con le seguenti: « E soppresso conseguentemente il posto di presidente della sezione distaccata della Corte d'appello di Napoli in precedenza in funzione a Salerno ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

L'articolo 2 era già stato approvato senza modificazioni nel corso della seduta del 19 dicembre 1984.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 76 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il relatore, onorevole Felisetti, in ottemperanza alla condizione posta dalla V Commissione bilancio ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3:

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 170 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

(*È approvato*).

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno » (*Approvato della II Commissione permanente del Senato*) (1970):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	14
Voti contrari	12

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Sinesio, Bottari, Viscardi, Casini Carlo, Ciocci, Filippini, Felisetti, Mannino Antonino, Gargani, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Macaluso, Macis, Mannuzzu, Nicotra, Balbo Ceccarelli, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Riz, Andreoni, Strumendo e Trabacchi.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA